



38122 TRENTO / TRIENT 1 agosto 2017

Via Gazzoletti, 2 – Tel. 0461 201308 – Fax 0461 201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	PF	mf
----	----	----

OGGETTO / Assestamento del bilancio di previsione della Regione
BETREFF autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi
finanziari 2017-2019. Disposizioni di interesse per gli
enti locali.

CIRCOLARE N. 4/EL/2017

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

La legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019” – pubblicata sul BU n. 31 del 1° agosto 2017 Supplemento n. 7 – si apre con due disposizioni che riguardano gli enti locali: [link: [legge regionale 27 luglio 2017 n. 7](#)]

- l'articolo 1 interessa i comuni che hanno dato vita a processi di **fusioni**, innalzando la soglia del livello minimo garantito del contributo regionale;
- l'articolo 2 recepisce il c.d. "**decreto sicurezza delle città**" (altrimenti detto "*decreto Minniti*") agevolando i comuni che intendano adottare le misure previste dal decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48).

Contributi ai nuovi Comuni istituiti a seguito di fusione. Innalzamento della soglia minima garantita del contributo regionale

L'articolo 1 della LR n. 7/2017 modifica il comma 1 dell'articolo 10 ("*Contributi ai nuovi Comuni istituiti a seguito di fusione*") della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016) che fissava una soglia del 30 per cento (per i Comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2015)/rispettivamente del 40 per cento (per i comuni istituiti prima del 2015) rispetto al contributo massimo regionale quale livello minimo garantito di contributo.

Con tale modifica la soglia minima garantita viene elevata al **70 per cento del massimo** (che è stabilito, in cifra assoluta, in funzione del numero di comuni partecipanti al processo di fusione).

La modifica opera a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Tuttavia, l'innalzamento della quota percentuale minima di contributo garantito "*a decorrere dall'esercizio finanziario 2016*" non significa che il contributo regionale liquidato in sede di rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 potrà superare l'importo del contributo concesso sulla base del bilancio di previsione. L'innalzamento della soglia minima garantita al 70 per cento del massimo avrà l'effetto di scongiurare il ripetersi di casi nei quali i comuni aderenti ad un progetto di fusione sono stati chiamati – a consuntivo – a restituire parte del contributo anticipato dalla Regione. La modifica comporterà inoltre la rideterminazione nei prossimi mesi del contributo regionale già concesso per il 2017 per i comuni fusi che non hanno ottenuto in base ai dati del bilancio di previsione il livello minimo di contributo ora garantito.

Decreto "sicurezza delle città". Recepimento nell'ordinamento regionale

L'**articolo 2** della LR n. 7/2017 adegua la disciplina regionale al decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 c.d. "decreto sicurezza delle città" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48), che ha rafforzato i poteri dei sindaci in situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

In disparte gli aspetti del decreto attinenti alla materia della pubblica sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, le modifiche qui proposte intervengono in primo luogo sull'articolo 15 ("Attribuzioni del sindaco") della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., che assegna al sindaco la competenza a coordinare – nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale – gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

La norma regionale – a differenza della corrispondente norma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL – v. in particolare comma 7 dell'articolo 50) non contemplava esplicitamente i "pubblici esercizi" e tale lacuna ha dato luogo a incertezze applicative.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della LR n. 7/2017 pone rimedio a tale lacuna.

Con la **lettera b)** si entra nel vivo delle modifiche apportate dal "decreto sicurezza" alle "*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*" (articolo 50 del TUEL).

Nell'articolo 15 della LR n. 1/1993 (confluito nell'articolo 29 del TUOC) viene inserito un nuovo comma 4-*bis* che attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze non contingibili e urgenti, per un periodo non superiore a trenta giorni, che limitino gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Tale potere deve essere esercitato nell'ambito dei criteri che saranno eventualmente stabiliti dalla Provincia autonoma territorialmente competente ed è soggetto a una serie di limitazioni: un primo limite, teleologico, consiste nella finalità di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale; un secondo limite, di carattere spaziale/temporale, circoscrive il potere di ordinanza in questione a determinate aree del comune interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi. Un'ulteriore limitazione di carattere procedimentale consiste nel rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento. Infine, come si è detto, tali ordinanze valgono per un periodo non superiore a trenta giorni.

La **lettera c)** si limita ad aggiornare un riferimento dell'articolo 17 (*"Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale"*) della LR n. 1/1993 (corrispondente all'articolo 31 del TUOC) alla normativa statale: tenuto conto dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il riferimento viene "reindirizzato" all'articolo 14 del TUEL che ha ripreso il contenuto normativo della disposizione abrogata.

La **lettera d)** apporta invece una modifica sostanziale allo stesso articolo 17 della LR n. 1/1993, che al comma 2 specifica i poteri del sindaco quale ufficiale del Governo.

In particolare la lettera b) prevedeva che il Sindaco sovrintendesse *"alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica"*.

Tale formulazione viene ora implementata, aggiungendo le fattispecie dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e gli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie.

La **lettera e)** aggiunge un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 18 (*"Provvedimenti contingibili e urgenti del sindaco"*) della LR n. 1/1993 (corrispondente all'articolo 32 del TUOC) che disciplina i poteri del sindaco – non in quanto ufficiale del Governo, ma in qualità di rappresentante della comunità locale – di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, prevedendo altresì che il sindaco per l'esecuzione dei relativi ordini, possa richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Con il nuovo comma 1-*bis*, le medesime ordinanze potranno essere adottate anche in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

In tali materie i comuni potranno adottare propri regolamenti ai sensi della LR n. 1 del 1993. Viene in tal modo ribadito esplicitamente e rafforzato il potere regolamentare dei comuni.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).